

nell'autocertificazione in contestazione, conformemente al vero, "di essere disoccupato, di non svolgere alcuna attività lavorativa e che il reddito di euro [redacted] è in realtà frutto del lavoro di mia moglie, dalla quale, peraltro, sono di fatto separato, anche se formalmente non vi è nessun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria" (le sottolineature sono dello scrivente giudice).

Né è al tal fine valorizzabile, se non in forza di un inammissibile approccio formalistico alla vicenda, il fatto che MORICI GIAN JOSEPH, nell'indicare il reddito del coniuge di fatto separato (reddito, si ribadisce, non cumulabile per le esposte ragioni), abbia fatto erroneo riferimento all'ISEE, anziché, come sarebbe stato corretto, all'ISE, tanto più avendo egli allegato all'istanza certificazione dell'INPS riportante entrambi i dati in questione.

Di qui la raggiunta conclusione.

P.Q.M.

Visti gli artt. di cui in rubrica, 438 e ss., 530, primo comma, c.p.p.;

ASSOLVE

MORICI GIAN JOSEPH dall'imputazione a lui ascritta in rubrica perché il fatto non sussiste.

Agrigento, 2 dicembre 2014

Il G.U.P.